



PENSIONI E TASSE: Il salto nel vuoto dei diritti

► Guida pratica alle nuove norme in vigore dal 1 gennaio 2012

CGIL
CAAF

INCA
PATRONATO
INCA CGIL

La riforma delle pensioni e la nuova tassa sulla casa, cosiddetta Imu, rappresentano le principali novità introdotte dal governo Monti, in materia di welfare e fisco, che hanno già inciso profondamente, ma lo faranno ancora di più in futuro, sulle condizioni di vita e di lavoro di milioni di persone residenti in Italia. Per rendere visibili le iniquità di queste due misure l'Inca nazionale e il consorzio dei CAAF della Cgil hanno realizzato una guida per dare un contributo a una corretta informazione alle tante persone che, in questo momento, si rivolgono al Patronato e ai Centri di assistenza fiscale del sindacato, per essere aiutate verso la scelta più giusta. È possibile acquistare una copia della guida inviando la richiesta a *Rassegna Sindacale*.

Pensioni: il governo non sia sordo

Il governo Monti non può considerare chiuso il capitolo "pensioni". Lo ribadisce con insistenza la Cgil, la cui coerenza ha prodotto la rinnovata capacità di iniziativa con Cisl e Uil su questi temi. Lo ripete con convinzione l'Inca, impegnata a costruire un fronte unitario dei patronati sindacali e delle Acli, che ogni giorno deve assolvere l'ingrato ruolo di informare lavoratrici e lavoratori che non sono più vicini alla pensione; che l'età pensionabile per la vecchiaia è aumentata; che la pensione con i quaranta anni di contributi non esiste più. Ma cosa fare quando il lavoro non c'è più? E come assicurare il lavoratore in mobilità, che pensava di essere traghettato fino al pensionamento, che non è più così? Cosa dire agli "esodati", con accordi sottoscritti al ministero del Lavoro o a chi scopre all'improvviso che per mettere insieme, nell'Inps, i contributi versati nelle diverse casse pensionistiche, con decine di anni di lavoro, deve pagare somme enormi? La stampa e la televisione stanno facendo bene il loro mestiere raccontando storie di vita e di lavoro e mettendo in luce le ingiustizie e le richieste di Cgil, Cisl e Uil. I partiti che sostengono il governo dicono di voler modificare le norme ma dopo mesi di iniziative, di lotte, di lettere confederali al ministro del Lavoro siamo allo stesso punto. Il grande Inps, che ha assorbito le funzioni degli altri enti previdenziali, non ha autonomia; deve obbedire al ministero del Lavoro, che impone le sue interpretazioni restrittive della legge 214/2011; senza considerare gli effetti disastrosi dal punto di vista sociale che produrrà, ad esempio, la cancellazione delle deroghe stabilite nel 1992 dal dlgs 503, per salvaguardare chi aveva già raggiunto 15 anni di contributi a quella data o chi, pur lavorando per oltre 25 anni, non aveva la copertura contributiva piena a causa della precarietà del suo lavoro. No, il capitolo "pensioni" non è chiuso. Il governo non può restare sordo alla domanda di equità che portiamo avanti, non può spingere verso il lavoro nero il precario, togliendogli ogni speranza di pensione. Non lo consentiremo.

Luigina De Santis
della presidenza Inca

AMIANTO: BENEFICI PREVIDENZIALI PER I LAVORATORI

I tre anni che fanno la differenza

Un nuovo orientamento giurisprudenziale della Cassazione mette a rischio i diritti di molti lavoratori esposti da oltre dieci anni all'amianto. In molte cause pendenti presso vari tribunali l'Inps solleva l'eccezione della decadenza triennale

Lisa Bartoli

Anni e anni di attesa per poi rischiare di vedersi cancellare tutto. È noto a tutti che la giustizia risente molto delle decisioni del legislatore, ma quando diventa strumento contro i diritti previdenziali e assicurativi di tanti lavoratori esposti per oltre dieci anni alle fibre di amianto (indicati da leggi nazionali) c'è qualcosa che non va. Il signor X il 20 dicembre 1995 fa regolare richiesta all'Inail per ottenere il riconoscimento dell'esposizione alla sostanza nociva e i benefici contributivi previsti dalla legge, dopo aver passato decenni a inalare fibre di amianto nello stabilimento presso cui lavorava. Passano sei anni senza che di quella domanda sappia alcunché, per cui decide, insieme al suo avvocato, di adire le vie legali avviando, il 29 gennaio 2001, una causa con due domande: una all'Inail, per chiedere l'accertamento all'esposizione all'amianto, e una all'Inps perché, una volta accertata l'esposizione, gli fosse accreditata la contribuzione conseguente. Il signor X non ha un nome perché rappresenta il prototipo di migliaia di ricorsi, per i quali l'esito, finora quasi sempre favorevole (nel merito) al riconoscimento del diritto, è diventato fortemente aleatorio a seguito di un nuovo orientamento giurisprudenziale, che per certi versi solleva molti dubbi e molte sorprese. Cosa sta succedendo

nella giustizia?

Da qualche mese in molte cause pendenti presso vari tribunali l'Inps, richiamando alcune sentenze della Corte di Cassazione, fa valere la decadenza triennale (articolo 47, dpr 639/1970), per usufruire dei benefici contributivi previsti per gli esposti all'amianto, anche nelle controversie aventi per oggetto l'accertamento dell'esposizione al pericoloso minerale, sostenendo la decadenza del diritto all'accertamento della maggiore contribuzione previdenziale prevista dall'articolo 13 della legge del 1992 (n. 257). La prima sentenza della Corte di Cassazione che ha affrontato questo argomento risale al 2008, quando ha preso in esame il caso di un lavoratore in pensione che aveva chiesto la rivalutazione della pensione dopo aver ottenuto tardivamente il riconoscimento dell'esposizione all'amianto da parte dell'Inail. Il rifiuto della Suprema Corte ha aperto la strada ad altre tre sentenze analoghe. In tutti questi casi la Cassazione ha affermato il termine perentorio di tre anni, senza specificare però i casi in cui la decadenza decorrerebbe, il periodo di decorrenza e da quando questo termine dovrebbe essere calcolato. Peraltro, sino a pochi mesi fa, anche dopo il 2008, l'Inps non aveva mai sollevato l'eccezione di decadenza e le sentenze passate in giudicato a favore del riconoscimento dei benefici previdenziali erano date

per acquisite. A fronte delle migliaia di lavoratori ai quali sono stati riconosciuti i benefici, altri, in analoghe situazioni, oggi rischiano di non ottenere nulla. "Un modo un po' sbrigativo per risolvere un contenzioso complesso e ancora consistente", spiega Ettore Sbarra, consulente legale dell'Inca. Qualche migliaio sono le cause in corso in diversi tribunali. Fanno notare gli avvocati consulenti dell'Inca che spesso le risposte di Inps e Inail non arrivano mai prima di sei o addirittura sette anni. "Già solo questo fatto - chiarisce Sbarra - farebbe cadere nel nulla qualsiasi possibilità di avere giustizia a una legittima richiesta". Gli ultimi pronunciamenti della Cassazione mal si conciliano con una sentenza della Corte Costituzionale (n. 376 del 2008) e con altre precedenti della stessa Cassazione che, invece, sottolineavano come non fosse necessaria alcuna domanda amministrativa per far accertare il diritto alla rivalutazione dei contributi previdenziali per effetto dell'esposizione all'amianto. E questo perché è indiscutibile che di fronte a un grave rischio per la propria salute, subito e non voluto (causato dall'esposizione ultradecennale all'amianto) per essere stati costretti a lavorare in condizioni pericolose, non sono giustificati termini perentori, prescrizioni o decadenze. Il nuovo orientamento della Corte

di Cassazione è ancor più anacronistico se raffrontato a quanto aveva affermato la stessa Suprema Corte, in un'altra sentenza del 2001 (n. 4913) quando, richiamando il dibattito parlamentare che aveva preceduto l'approvazione istitutiva dei benefici previdenziali (legge n. 257/92), precisava che il legislatore aveva indicato una soluzione "compensativa" dei danni subiti nel tempo a causa dell'esposizione alla fibra killer, consentendo sia una maggiorazione dell'anzianità contributiva per tutti i dipendenti che fossero stati esposti all'amianto per più di dieci anni, sia un pensionamento anticipato, in relazione alle conseguenti minori aspettative di vita; in "attuazione dei principi di solidarietà espressi dall'articolo 38 della Costituzione". Affinché fosse ancor più chiaro il concetto, il legislatore è intervenuto successivamente con una legge specifica che fissava una speciale decadenza per l'accesso ai benefici previdenziali per risolvere in questo modo anche il contenzioso che si sarebbe inevitabilmente accumulato. Infatti, la legge 326/03 ha stabilito come termine ultimo per la presentazione delle domande all'Inail il 15 giugno 2005, ben tredici anni dopo l'approvazione della legge istitutiva dei benefici previdenziali (1992). "Questa scelta - spiega

• SEGUE A PAGINA 19

Se venti anni vi sembrano pochi

Dal 2012, oltre al compimento della nuova età anagrafica bruscamente innalzata, per il diritto alla pensione di vecchiaia bisognerà avere venti anni di contribuzione. La norma vale anche per coloro che, derogati dal dlgs n. 503/92, potevano andare in pensione con quindici anni di contributi.

Caterina Di Francesco
area previdenza Inca nazionale

Molti lavoratori che avevano cessato di lavorare e di versare la contribuzione volontaria perché convinti che bastassero quindici anni di anzianità contributiva, nonché le lavoratrici stagionali, le agricole e le precarie, rischiano di regalare i versamenti all'Inps senza avere in cambio alcuna pensione, alimentando le cosiddette "posizioni silenti".

L'Inps, infatti, nel fornire istruzioni sulla legge n. 214/2011, con circolare n. 35 del 14 marzo scorso, ha precisato che dal 2012 il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente con venti anni di contributi. E la regola vale per tutti, senza distinzione alcuna. Secondo i ministeri del Lavoro e dell'Economia (nota n. 2680 del 22-02-2012), infatti, "non può essere ancora assicurata la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia con quindici anni di contribuzione ai soggetti in favore dei quali, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del dlgs 503/1992, opera ancora la deroga all'innalzamento a venti anni (disposto dai commi 1 e 2 del predetto articolo) del requisito contributivo. In merito occorre infatti osservare che una lettura sistematica del combinato disposto di cui ai commi 6 e 7 del dl 201/2011 porta a ritenere definitivamente superato il regime delle deroghe ai requisiti minimi di accesso alla pensione di vecchiaia".

Ciò significa che il requisito contributivo di quindici anni, previsto dal decreto legislativo n. 503/1992, non si applicherà più ai lavoratori che avevano già raggiunto quindici anni di contribuzione al 31-12-1992; ai dipendenti "discontinui" con almeno venticinque anni di assicurazione e occupati per almeno dieci, anche non consecutivi, per periodi inferiori a cinquantadue settimane nell'anno solare; a coloro che sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 31-12-1992 (non rientranti tra i derogati dalla legge n. 214/2011).

Questa restrizione colpisce in modo particolare le lavoratrici e i lavoratori che hanno cessato di lavorare, le stagionali, le agricole e le precarie e che ora, improvvisamente, dovranno raggiungere i venti anni. Molte saranno impossibilitate a incrementare la propria



Il caso

La Signora Danila, nata nel 1947, al compimento dei sessant'anni di età (nel 2007), presenta domanda di pensione di vecchiaia

che l'Inps respinge, poiché dal 1963 al 31-03-1993 risultavano solo quattordici anni e sei mesi di contribuzione complessiva derivante da lavoro dipendente e autonomo. Con il requisito di quindici anni al 31-12-1992 poteva andare in pensione. Perciò la signora chiede l'accredito di cinque mesi di maternità fuori dal rapporto di lavoro e riscatta tre mesi di astensione facoltativa versando un onere di circa 1.050 euro. Nel 2008 ripresenta quindi la domanda di pensione. Ma anche questa volta l'Inps la respinge, precisando che, a seguito della cancellazione di alcuni periodi, la sua posizione assicurativa era stata rettificata e, nonostante l'inserimento dei periodi di maternità, risultavano ora complessivamente solo dodici anni e cinque mesi di contributi. L'interessata, a seguito del primo provvedimento dell'Inps risultato poi sbagliato, ha pagato già un onere e vuole comunque ottenere la pensione. La signora, però, ha venticinque anni di assicurazione: risulta occupata alle dipendenze per almeno dieci anni, ma con periodi inferiori a cinquantadue settimane nell'anno solare. In questi casi bastavano quindici anni di contribuzione per ottenere la pensione di vecchiaia nel fondo pensioni lavoratori dipendenti. Decide, quindi, di presentare la domanda di ricongiunzione dei periodi da lavoro autonomo trasferendoli nel fondo pensioni lavoratori dipendenti e di versare la contribuzione volontaria per due anni e sette mesi, in modo da perfezionare quindici anni di contributi.

Nel frattempo è entrata in vigore la legge n. 214/2011 e il ministero del Lavoro ha disposto che dal 2012 la pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente con venti anni di contribuzione.

Attualmente la situazione che si prospetta per l'interessata è la seguente:

- se rientrerà tra i derogati dalla legge n. 214/2011 (essendo stata autorizzata alla prosecuzione volontaria nel 2001, prima del 4-12-2011), potrà, al raggiungimento dei quindici anni di contributi, avere la pensione di vecchiaia con la previgente normativa;
- se non rientrerà tra i derogati, non potrà percepire la pensione poiché non possiede venti anni di contribuzione.

La signora sta attualmente versando l'onere per la ricongiunzione e la contribuzione volontaria nella totale incertezza della maturazione del diritto a pensione.

È evidente che la situazione è di totale incertezza e, se la signora, ultrasessantacinquenne, non rientrerà tra i derogati, non potrà "pagare" altri cinque anni di contributi volontari per maturare i venti ora richiesti. La sua posizione diventerà "silente", anche se la signora ha già versato, con enormi sacrifici, tre oneri diversi (riscatto astensione facoltativa per maternità fuori dal rapporto di lavoro, ricongiunzione e contribuzione volontaria) nella convinzione di ottenere la pensione. In sostanza, l'Inps incamerando le somme versate, senza liquidare nessuna pensione, avrà un vantaggio economico, violando anche il principio del "legittimo affidamento" subito dalla signora Danila.

C. D. F.

posizione assicurativa. Si pensi, ad esempio, a una lavoratrice convinta di poter andare in pensione di vecchiaia con quindici anni di contributi e che aveva deciso di non lavorare più, o a una lavoratrice "discontinua" che già con grande difficoltà riesce a maturare quindici anni di contribuzione, figuriamoci i venti! La maggior parte di queste posizioni diventeranno "silenti", vale a dire che non produrranno loro nessun beneficio.

Si troveranno nella stessa situazione anche coloro che sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi prima del 31-12-1992 che non rientreranno tra i beneficiari della deroga prevista dalla legge n. 214/2011. La legge Monti ha previsto, infatti, la conservazione dei precedenti requisiti per l'accesso alla pensione a determinate categorie di lavoratori (in mobilità, in assegno straordinario, esodati ecc.), compresi gli autorizzati alla prosecuzione volontaria

dei contributi prima del 4 dicembre 2011. Tale salvaguardia, tuttavia, è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie: è prevista l'emanazione di un decreto interministeriale entro il 30 giugno 2012 che stabilirà i criteri e il numero dei lavoratori in base alle risorse fissate. Successivamente l'Inps effettuerà il monitoraggio delle domande di pensionamento di coloro che intendono avvalersi della deroga e fornirà l'elenco dei nominativi dei beneficiari. Per la scarsità delle risorse è evidente che tantissimi/e lavoratori e lavoratrici non rientreranno nella deroga. Pertanto la situazione è veramente drammatica e gli interessati vivono nella totale incertezza, nell'attesa del decreto e dell'elenco dei nominativi.

Tra l'altro ci sono tantissime lavoratrici che hanno cessato da tempo l'attività lavorativa, autorizzate alla prosecuzione volontaria prima del 31-12-1992, che hanno smesso di versare al raggiungimento dei quindici anni di contributi: si pensi, ad esempio, a una lavoratrice con dodici anni di lavoro dipendente che ha già versato tre anni di contribuzione volontaria. Anche queste, se non rientreranno nella deroga, difficilmente potranno "pagare" altri cinque anni di contributi: le loro posizioni assicurative diventeranno tutte "silenti" anche se nel passato hanno fatto enormi sacrifici economici nella certezza di ottenere, al compimento dell'età, la pensione di vecchiaia.

Per l'Inca si tratta di una interpretazione sbagliata, poiché le deroghe per contribuzione devono continuare a valere anche dopo il 2011, come quelle dell'età. Infatti la precedente minore età anagrafica prevista per l'accesso alla pensione di vecchiaia dal decreto legislativo n. 503/1992 e il regime delle decorrenze (finestre) continuano ad applicarsi ai dipendenti privati non vedenti o invalidi in misura non inferiore all'80 per cento. L'incremento del requisito contributivo sta già determinando situazioni drammatiche che apriranno la strada a un notevole contenzioso legale, poiché viene pregiudicato un diritto già sorto, in forza del quale si è ritenuto di lavorare meno, o di smettere di lavorare, o di non versare più la contribuzione volontaria, nel convincimento di essere in possesso in via definitiva del requisito per il diritto alla pensione, violando anche il principio di affidabilità.

Tra color che sono sospesi

Mentre si attende che il governo chiarisca chi sono gli esclusi dalle nuove norme pensionistiche, continuano a emergere situazioni di particolare drammaticità tra coloro che hanno cessato di lavorare.

Cristian Perniciano
area previdenza Inca

L'innalzamento dei requisiti per poter accedere alla pensione previsto dalla legge 214/2011 è stato assai brusco, decisamente più brusco rispetto alle precedenti leggi che, fin dal 1992, hanno inasprito i parametri necessari al pensionamento. Assai esemplificativo è il caso delle donne nate nel 1952 che, a norma del testo inizialmente presentato dal governo, avrebbero dovuto attendere addirittura sette anni in più rispetto alla decorrenza per la pensione preventivabile secondo la vecchia normativa. Lo stesso legislatore si è accorto che tale innalzamento delle età e dei contributi minimi era eccessivo, e infatti ha previsto degli elementi che, nelle intenzioni, dovrebbero temperarne gli effetti nefasti per le categorie più penalizzate. Tra queste ritenute meritevoli di una "mano morbida", oltre a coloro che avrebbero maturato i requisiti nel 2012, il governo ha individuato quei lavoratori che, a vario titolo, hanno cessato di lavorare in tempi relativamente recenti. Tra questi si annoverano i lavoratori autorizzati ai versamenti volontari, quanti, a volte per scelta, spesso perché licenziati o a causa della chiusura dell'azienda erano coinvolti in procedure di mobilità, o mobilità lunga, o assegno straordinario o i pubblici dipendenti collocati in esonero al momento dell'emanazione del decreto. Quasi nulla, invece, è stato previsto per i cosiddetti "esodati", coloro i quali avevano cessato il rapporto di lavoro più o meno di comune accordo con l'azienda e che, credibilmente, avevano calcolato, nella valutazione relativa alla cessazione dal rapporto di lavoro, vera e propria "scelta di vita", spesso dolorosa, la possibilità di andare in pensione secondo la normativa previgente. La mancanza di gradualità nel passaggio alla nuova normativa ha inoltre aggravato situazioni individuali già problematiche.

La deroga per i lavoratori autorizzati ai versamenti volontari o in mobilità e simili
Le modalità di attuazione di questa tutela si inseriscono nel solco di una tradizione che già negli scorsi anni, a seguito di riforme previdenziali, ha procurato non pochi patemi ai lavoratori potenzialmente destinatari delle deroghe all'innalzamento dei requisiti. Si prevede, infatti, che non sia sufficiente essere in una determinata condizione per poter continuare ad accedere alla pensione secondo i vecchi requisiti, ma che, oltre a tale condizione soggettiva, il lavoratore sia "tra i primi" nella graduatoria che l'Inps stilerà e che sarà vincolata alle risorse stanziare. È probabile che la posizione del lavoratore inserito verrà calcolata incrociando la data di ingresso in mobilità con quella di maturazione dei requisiti per andare in pensione. Del resto se osserviamo la recente storia delle graduatorie dei "fortunati" che sono stati derogati dai precedenti innalzamenti dei requisiti, notiamo che alla negativa situazione di essere coinvolti in una sorta di lotteria per accedere a un diritto che era assai vicino, si è aggiunto nel recente passato il malcostume dell'Inps che arriva a comunicare l'ingresso o meno nella platea dei derogati solo pochissimi mesi prima (uno o due) della teorica decorrenza della pensione, lasciando il lavoratore in sospenso per molto tempo e nell'angoscia di chi non sa quale sarà il suo destino in un ambito così delicato e importante come l'accesso al pensionamento. Tra l'altro, nella platea dei possibili derogati, oltre ai "mobilitati" sono inseriti, a norma dell'articolo 24, comma 14, anche i lavoratori e le lavoratrici autorizzati ai versamenti volontari entro il 4 dicembre

2011 e quanti siano in congedo straordinario (secondo la legge n. 104/92) per assistere figli disabili.

I lavoratori esodati

La partita in merito ai cosiddetti esodati, quelli che hanno cessato di lavorare senza avere accesso agli ammortizzatori sociali, spesso a seguito di accordi finalizzati alla riduzione di personale, è, se possibile, ancora più complicata, in quanto nelle ultime settimane è emerso che il governo, quando ha definito la manovra n. 214/11 con cui modificava, ritocandoli verso l'alto, i requisiti di accesso alla pensione non aveva assolutamente preso in considerazione questa categoria di ex lavoratori, escludendoli già dalla norma originaria. Anche sul loro numero non c'è chiarezza, visto che il governo ha sostenuto che fossero attorno a 65.000, mentre invece dai dati dei sindacati pare che il numero degli esodati in attesa di pensione sia assai superiore (si è parlato di circa 350.000 unità), specie se si prendono in considerazione i lavoratori che hanno dato le dimissioni - in attesa della pensione - nelle piccole aziende a seguito di accordi privati e che non sono passati per il vaglio delle organizzazioni sindacali. Assolutamente inadeguato è inoltre stato il modo in cui il governo ha affrontato la questione: si è passati, infatti, dal

"Daremo loro un'indennità", con cui la ministra Fornero ha risposto a chi le sottoponeva il problema, alle avventate interpretazioni giuridiche del sottosegretario Polillo, quando a La7 ha sostenuto che gli accordi con cui i lavoratori si erano licenziati potevano non essere più validi a seguito del cambio di normativa previdenziale, salvo poi dover smentire quanto detto in diretta tv, con una "capriola" di berlusconiana memoria. E del resto sembra che tra le soluzioni che il governo sta ipotizzando, poiché non ha intenzione di variare il piano di risparmi previsto nella legge 214/11, ci sia anche la possibilità di permettere il rientro dei lavoratori esodati nelle aziende di provenienza (con un incentivo? Una *moral suasion*? Ancora non è dato sapere). Ad oggi tuttavia ancora non è stato definito in che modo sarà affrontato il problema. Unico provvedimento, finora, è stata l'inclusione nella platea dei derogati di quanti abbiano lasciato il lavoro entro il 31 dicembre 2011 e che, secondo i vecchi requisiti, possano accedere al pensionamento (finestra compresa) entro i ventiquattro mesi successivi. Tale inclusione, oltre a tutelare solo una parte della platea degli esodati, è stata fatta a risorse invariate, per cui per ogni lavoratore incluso in questa nuova categoria, esonerato dai nuovi requisiti,

ce ne sarà un altro che ne verrà escluso. L'innalzamento dei requisiti di età e di contribuzione del resto è stato tale che per questi lavoratori non sarà possibile raggiungere il diritto a pensione in tempi ragionevoli, nemmeno utilizzando lo strumento dei versamenti volontari. Per fare un esempio, i lavoratori esodati, cui mancava solo il requisito anagrafico per accedere alla pensione di anzianità, saranno obbligati ad attendere fino a sei anni più di quanto fosse in preventivo prima di poter accedere alla pensione. Se non ci saranno provvedimenti ad hoc, se non si troverà modo di aumentare il numero di derogati all'innalzamento dei requisiti, i lavoratori esodati esclusi dalla deroga saranno la personificazione del lavoratore senza ammortizzatori sociali, troppo giovane per andare in pensione, troppo vecchio per trovare un nuovo lavoro, visto che l'età media di questi lavoratori, normalmente vicini al requisito anagrafico prescritto dalla previgente normativa previdenziale, è alta. A questo si aggiunga il fatto che anche quando un lavoratore esodato trovasse una nuova occupazione, molto difficilmente questa sarà di livello paragonabile a quello di provenienza; avendo una retribuzione pensionabile inferiore negli ultimi anni di carriera, tale lavoratore potrebbe subire, oltre al ritardo nell'accesso alla pensione, anche una notevole diminuzione del suo importo.

Lisa Bartoli

DALLA PRIMA I tre anni che fanno la differenza

» Sbarra - è scaturita dalla necessità di garantire certezza al contenzioso, in modo che la gran parte degli aventi diritto ne potesse usufruire. Un meccanismo attento prima di tutto alla particolare situazione dei lavoratori interessati, che però ora si vorrebbe sbrigativamente sovvertire". A questa restrittiva interpretazione del diritto si aggiunge un paradosso: in nessuna di queste cause l'Inps ha mai istruito o fatto istruire la domanda amministrativa; né l'Inail, attraverso la Contarp (la Consulenza tecnica di accertamento del rischio professionale dell'Inail) ha mai portato a termine il suo lavoro di controllo e verifica, perciò non c'è mai stato rifiuto né tanto meno l'accoglimento di qualsiasi domanda. Stante la condizione di tanti lavoratori, questo nuovo orientamento si tradurrebbe in una vera e propria smentita della volontà legislativa con la quale si voleva compensare, con benefici previdenziali, la perdita della salute e la riduzione dell'aspettativa di vita, causati dal lavoro. "Tutto questo viene rovesciato senza una ragione plausibile", denuncia il legale dell'Inca. Coloro che hanno presentato un ricorso giudiziario contro l'Inps e l'Inail per ottenere, attraverso la giustizia, quello che non sono riusciti ad avere per via amministrativa e hanno atteso più di tre anni una risposta, rischiano semplicemente di essere depennati, sia che si tratti di lavoratori ancora in attività, sia che si tratti di pensionati. Tutto ciò con buona pace del diritto alla salute e all'integrità psicofisica, per il quale sono state scritte le leggi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Se questo cambiamento di clima dovesse imporsi in tutti i tribunali dove giacciono le cause, assisteremmo a un dualismo del diritto ingiustificato, tra chi ha potuto accedere ai benefici di legge, prima della nuova interpretazione sulla decadenza triennale della Cassazione, e chi invece, anche solo per il prolungarsi dell'iter giudiziario, ne rimarrebbe invischiato, restando escluso. Due fattispecie che si troverebbero su sponde opposte, pur avendo subito gli stessi pericoli (e spesso danni) alla salute.

Due storie a confronto

Mimmo Fabiano lavora presso l'azienda metalmeccanica "Oerlikon Graziano Trasmissioni" di Bari, specializzata nella costruzione di assali per autobus, mezzi pesanti, camion, ingranaggi per sincronizzatori e frizioni per macchine. Nata nel 1982 con il nome di Ototrasmi, da una costola della vecchia Isotta Fraschini, faceva parte delle aziende a partecipazione statale del gruppo Efim. Erano gli anni in cui nell'azienda si costruivano i vecchi sistemi frenanti: i ferodi, composti di sostanze nocive come l'amianto. E di amianto erano pure i guanti e i grembiuli degli operai che vi lavoravano, perché servivano a evitare i danni da calore e gli incendi. Dieci anni dopo la legge 257/92 ne bandisce l'uso e, riconoscendo la cancerogenesi della sostanza, stabilisce benefici previdenziali a quanti ne fossero stati a contatto. L'azienda viene bonificata dall'amianto e cambiano i processi produttivi. Alla fine degli anni novanta i sindacati avviano le prime cause per tutti gli operai esposti. Si comincia dai più anziani, quelli che erano stati trasferiti dalla ex Isotta Fraschini, perché vicini alla pensione. Sono circa venti e per tutti costoro l'Inail, e conseguentemente l'Inps, accolgono le richieste. Riescono ad andare in pensione anticipata circa sei anni fa. Si procede, dunque, con il secondo gruppo di ricorsi per gli altri operai, che nel frattempo si sono avvicinati all'età di pensionamento. Ma per loro, che sono stati a contatto con l'amianto, nello stesso modo, negli anni precedenti la legge 257, i ricorsi non procedono in modo spedito. Solo sei anni fa l'Inail manda due tecnici della consulenza per l'accertamento del rischio professionale che giungono alla conclusione di non rilevare quantità di amianto nello stabilimento sufficienti a giustificare la loro richiesta. Perciò l'istituto assicuratore rigetta la domanda di accesso ai benefici previdenziali della 257. Sono ottanta in tutto; per quaranta di loro comincia il calvario della mobilità, a cui l'azienda ricorre per crisi. Gli altri restano appesi alla speranza che l'eccezione di decadenza sollevata impropriamente dall'Inps non

cancelli definitivamente l'accesso ai benefici. Stessa sorte è toccata a Nicola Di Mauro, cinquantatré anni, da trentatré dipendente dello stabilimento Magneti Marelli di Modugno, in provincia di Bari. Se gli avessero riconosciuto l'accredito contributivo previdenziale di sei anni per l'esposizione all'amianto, sarebbe potuto andare in pensione a gennaio di quest'anno. La sua situazione è in sospenso per via dell'eccezione dell'Inps che sta paralizzando le decisioni del tribunale e, qualora dovesse avere esito negativo, a Nicola non resta altro che lavorare per raggiungere la soglia di quarantadue anni di anzianità contributiva, imposta dalla nuova legge di riforma delle pensioni, la Monti-Fornero. Anche in questo caso l'Inail, al quale Nicola ha rivolto nei primi anni 2000 due domande per ottenere i benefici previdenziali per gli esposti, soltanto sei mesi fa ha rigettato per la seconda volta la sua richiesta, nonostante nell'azienda la presenza di questa fibra cancerogena sia tutt'altro che assente. Un esito di segno opposto rispetto a quello dei suoi compagni di lavoro più fortunati che, invece, sono potuti andare in pensione anticipata, prima che sopraggiungesse la novità della decadenza dei termini triennali. Nella Magneti Marelli, che produce ingranaggi frenanti, la bonifica non ha toccato le strutture perimetrali dello stabilimento, fatte di amianto, tettoie comprese. "Per limitare i danni ogni quattro o cinque anni - racconta Nicola - l'azienda provvede a effettuare un trattamento specifico su di esse per impedire che si disperdano nell'aria le polveri del micidiale minerale". E che l'azienda non sia al riparo da certi rischi professionali a raccontarlo è il figlio di un ex dipendente, deceduto nel 2001 per mesotelioma pleurico. Luciano D'Agostino è stato assunto nel 1996, mentre il padre era gravemente malato. Ha quarant'anni e ne ha già trascorsi undici negli impianti di cromatura galvanica, dove si lavora a contatto con acido solforico puro. "Nonostante siano passati tanti anni - afferma - le cose non sono cambiate e non penso che qui avremo una vita lunga".

Non più un diritto, ma un privilegio da pagare

Il trasferimento oneroso della contribuzione, maturata in più casse verso l'Inps, farà aumentare il numero delle posizioni silenti. Per l'Inca si tratta di una norma ingiusta che va cancellata.

Barbara Rupoli
area previdenza Inca

Com'è noto la ricongiunzione offre la possibilità a tutti i lavoratori pubblici, privati, dipendenti e autonomi di unificare la contribuzione versata presso le diverse forme previdenziali in un unico fondo con l'intento di ottenere una sola pensione.

Il quadro normativo esistente in materia di ricongiunzione e di trasferimento dei periodi assicurativi maturati nelle diverse gestioni pensionistiche è stato radicalmente alterato dall'introduzione dell'articolo 12 della legge 122/2010.

Tale legge, entrata in vigore il 31-07-2010, ha introdotto l'onerosità nelle operazioni, in precedenza gratuite, di ricongiunzione verso l'Inps (articolo 1, legge 29/79) della contribuzione versata in altre gestioni (quali ex Inpdap, ex Ipost, fondi speciali elettrici, telefonici ecc.) e ha, al contempo, abrogato tutte le norme, tra cui la legge 322 del 1958, concernenti il trasferimento gratuito dei contributi per coloro che cessano l'attività lavorativa, senza però aver maturato il diritto a pensione nel fondo di iscrizione.

Restano esclusi dall'abrogazione solamente i lavoratori iscritti alla Cassa Stato (Ctps) che hanno cessato senza diritto a pensione entro la data del 30-07-2010 (in quanto per loro la costituzione della posizione assicurativa avveniva d'ufficio) e per le altre categorie di lavoratori pubblici, anch'essi cessati dal servizio senza diritto a pensione, solo se hanno presentato la domanda entro tale data.

L'effetto di tale modifica ha provocato una devastazione dei diritti di molti lavoratori che hanno svolto la loro attività lavorativa in aziende private e/o pubbliche diverse, o che, pur lavorando per la stessa azienda, hanno subito il cambiamento del rapporto assicurativo e dell'ente previdenziale di riferimento; si pensi, ad esempio, ai dipendenti delle società collegate a Poste Italiane dapprima iscritti all'Inps e successivamente ad ex Ipost, o agli insegnanti, che hanno lavorato presso scuole private e poi presso istituti pubblici.

Oggi questi lavoratori per accedere alla pensione, per la quale hanno sempre versato regolarmente la contribuzione dovuta, devono pagare ulteriori oneri, in molti casi elevatissimi, fino a centinaia di migliaia di euro, senza nessuna clausola di salvaguardia, neanche per coloro che già avevano intrapreso scelte per il proprio pensionamento.

Prima di tale norma, invece, questi lavoratori potevano scegliere tra la ricongiunzione onerosa, per ottenere un trattamento di pensione più favorevole poiché liquidato nel fondo esclusivo o sostitutivo, oppure il trasferimento

gratuito verso l'Inps; in questo caso il trattamento pensionistico risultava in linea di massima di importo inferiore.

In sostanza, l'onerosità della ricongiunzione dei contributi dall'Inps verso un fondo che erogava una pensione migliore era giustificata dal vantaggio economico, mentre era gratuita dal fondo verso l'Inps, perché non comportava, in generale, trattamenti più favorevoli.

Con l'abrogazione della legge n. 322 del 1958 è stata cancellata una norma che garantiva una tutela di natura costituzionale in quanto assicurava, ad esempio, al lavoratore pubblico che cessava il rapporto di lavoro senza maturare contestualmente il diritto a pensione, la confluenza di tutta la contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria (Inps) dandogli la possibilità di utilizzare tale contribuzione per perfezionare il requisito contributivo previsto per accedere alla pensione con le regole previste per i lavoratori dipendenti privati. Per queste ragioni la legge n. 322 del 1958 rivestiva una funzione strutturale ed essenziale nel sistema previdenziale, in quanto diretta a garantire l'obiettivo voluto dalla norma costituzionale, e cioè il perfezionamento del diritto a pensione, a prescindere dalla gestione obbligatoria da lavoro dipendente, alla quale risultavano versati i contributi per lo specifico rapporto di lavoro.

A nostro avviso non può essere compromesso in nessun modo il diritto soggettivo del lavoratore, a causa della sua posizione previdenziale frammentata in più gestioni previdenziali, mettendo a rischio non solo l'importo della pensione, ma anche la possibilità stessa di andarci.

L'impossibilità sopravvenuta di trasferire gratuitamente la contribuzione maturata nel fondo esclusivo o sostitutivo verso l'Inps in molti casi ha reso impossibile l'utilizzo di quella contribuzione, incrementando il numero delle posizioni silenti, quelle cioè inutilizzabili.

Particolarmente grave e discriminatorio, in questo nuovo quadro normativo, è il caso di un dipendente pubblico, con meno di quindici anni di servizio, che si ammala e viene giudicato inidoneo a proficuo lavoro: costui non ha diritto a percepire nessun assegno pensionistico, mentre il dipendente privato può percepire l'assegno di invalidità con cinque anni di contribuzione (di cui tre negli ultimi cinque).

La legge 122/2010, infatti, impedisce a questo lavoratore di trasferire i suoi contributi all'Inps per accedere alle prestazioni di invalidità Inps (l'assegno di invalidità o pensione di inabilità) come avveniva in passato, cancellando ogni forma di tutela e rendendo inutilizzabili i contributi versati in Inpdap.

Gli effetti drammatici prodotti da tale provvedimento normativo



© F. CIMAGLIA/AG. SINTESI

sono stati denunciati dall'Inca e dalla Cgil durante la conferenza stampa del 21 febbraio, nel corso della quale sono state presentate dieci storie di lavoratori coinvolti sia sul piano economico che su quello familiare negli effetti distorsivi della legge. Tale norma, contrariamente all'obiettivo dichiarato di voler rispondere a criteri di equità tra le categorie e ridurre la frammentazione e il particolarismo delle tutele offerte, ha creato disparità di trattamento tra i lavoratori e le lavoratrici e penalizzato proprio coloro che hanno avuto una maggiore flessibilità rispetto alle diverse occasioni lavorative, in molti casi senza aver potuto operare nessuna scelta.

È emblematico il caso della signora che ha insegnato presso lo stesso istituto scolastico per oltre trentasette anni fino al 31 agosto 2010. Dal 1° settembre 2001 l'istituto scolastico da privato diventa "parificato" e ciò determina, a decorrere dalla stessa data, il passaggio dell'obbligo assicurativo per tutti i dipendenti dall'Inps all'Inpdap.

Successivamente, l'insegnante viene collocata a riposo per raggiunti limiti di età, a decorrere dal 1° settembre 2010. Nei primi giorni di agosto presenta all'Inps la domanda di pensione con l'intento di chiedere il trasferimento presso l'Inps dei nove anni di contribuzione Inpdap ai sensi della legge 322/58, come negli anni precedenti avevano fatto gli altri dipendenti dell'istituto scolastico che erano andati in pensione.

La signora, che non era a conoscenza dell'abrogazione della legge n. 322/58, operata tre giorni prima dalla legge 122/2010, non solo si è vista precludere tale possibilità, ma ha dovuto constatare che, secondo la normativa vigente, la liquidazione della pensione, avvenuta con la sola contribuzione Inps, le

impedisce di attivare sia la domanda di ricongiunzione sia quella di pensione in totalizzazione.

Ad oggi, quindi, la signora non può valorizzare ai fini pensionistici nove anni di contribuzione versata all'Inpdap, in quanto presso i fondi esclusivi non esiste la possibilità di ottenere la pensione supplementare, come avviene in Inps.

Pur avendo lavorato senza soluzione di continuità presso lo stesso istituto, la lavoratrice si è ritrovata con spezzoni contributivi in due diverse gestioni pensionistiche.

Anche in questo caso, come negli altri denunciati, se la signora avesse presentato la domanda di ricongiunzione dei contributi prima del pensionamento, l'onere calcolato in base alle modifiche legislative introdotte non sarebbe stato giustificato poiché il trasferimento di contribuzione non avrebbe comportato un beneficio sull'importo di pensione.

Secondo l'Inca il meccanismo attualmente adottato per determinare quanto costa ricongiungere i contributi non è giustificato quando c'è trasferimento di contribuzione derivante esclusivamente da lavoro dipendente e l'accreditamento in diverse gestioni, in quanto non c'è differenza né di rendimento pensionistico (nel sistema retributivo è pari al 2 per cento per ogni anno, mentre nel sistema di calcolo contributivo il montante è formato dal 33 per cento dell'imponibile), né di aliquota contributiva effettivamente corrisposta.

Per sanare gli squilibri che si sono generati nell'ordinamento previdenziale dall'introduzione di tale norma, i cui effetti non sono stati debitamente valutati, come riconosciuto anche dal precedente governo, riteniamo vada

reintrodotta una norma che consenta ai lavoratori dipendenti con posizioni assicurative in diversi enti, soprattutto nelle gestioni alternative (fondi esclusivi e sostitutivi), la ricongiunzione gratuita dei contributi presso l'Inps quando si cessi il lavoro senza aver maturato il diritto a pensione.

Inoltre potrebbe essere estesa, in alternativa, ai lavoratori dipendenti privati e pubblici la possibilità di cumulare gratuitamente la contribuzione maturata nei diversi fondi con la garanzia di un calcolo retributivo-misto in pro quota, nel rispetto dei periodi effettivi in cui si è svolta la prestazione lavorativa, modificando la normativa sul calcolo delle pensioni in regime di totalizzazione.

Occorre inoltre che si estenda anche nei fondi alternativi (sostitutivi ed esclusivi) la possibilità di richiedere al compimento dell'età pensionabile la pensione supplementare per consentire il pieno utilizzo di tutta la contribuzione versata.

L'Inca ha denunciato da subito le iniquità prodotte dall'articolo 12 della legge n. 122/2010 e le pesanti e drammatiche conseguenze che tale norma avrebbe prodotto nella vita di molti lavoratori e lavoratrici ledendone il diritto a pensione. Riteniamo quindi che si debbano apportare i giusti correttivi alle disposizioni in vigore affinché venga assicurata ad ogni lavoratore la possibilità di utilizzare tutta la contribuzione versata senza che questo si trasformi in un privilegio per chi può "comprarsi" il diritto ripagando la contribuzione.

Rassegna Sindacale
Settimanale della Cgil

Direttore responsabile Paolo Serventi Longhi
A cura di Patrizia Ferrante

Grafica e impaginazione
Massimiliano Acerra, Iaria Longo

Editore Edit. Coop. società cooperativa di giornalisti,
Via dei Frenetani 4/a, 00185 - Roma
Iscritta al reg. naz. Stampa al n. 4556 del 24/2/94

Proprietà della testata Ediesse Srl

Ufficio abbonamenti
06/44888201 fax 06/44888222
e-mail: abbonamenti@rassegna.it

Ufficio vendite
06/44888230 fax 06/44888222
e-mail: vendite@rassegna.it

Stampa Puntoweb Srl,
Via Variante di Cancelliera, 00040 - Ariccia, Roma
Chiuso in tipografia lunedì 21 maggio ore 13

Esperienze
IL GIORNALE DELLE TUTELE A CURA DEL PATRONATO DELLA CGIL

A cura di Lisa Bartoli (coordinamento),
Sonia Cappelli